



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120, IN QUALITA' DI COMPONENTE NOMINATO DALLA STAZIONE APPALTANTE, IN RELAZIONE AL CONTRATTO CIG: 6030922A44

OGGETTO: Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione dei lavori pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n. 136/2015 - CUP : H71E11000040001

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", dispone che fino all'adozione delle misure che attengono "il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato", la gestione liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi";
- Visto** il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 01 del 02.01.2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell'Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 avente ad oggetto "Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché di

Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all'ing. Giuseppe Ferlisi dipendente dell'Ente inquadrato nell'area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via temporanea, a tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa dell'Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall'art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio finanza e contabilità pro tempore;

Vista la nota dirigenziale n. 675 del 03/02/2021 di nomina di RUP dell'Avv. Roberta Ronzino

TUTTO CIO' PREMESSO,

Visto l'art.6 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 che prevede l'obbligo fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della costituzione presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico (in appresso indicato CCT) con i compiti previsti dall'articolo 5 della stessa Legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;

Dato Atto che lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, anche fissando riunioni periodiche per rimanere informato sui lavori, fermo restando che sono le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni;

Considerato che lo stesso art. 6 prevede che Il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;

Considerato che il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume determinazioni vincolanti per le parti e che la costituzione rappresenta, per la Stazione Appaltante e per gli operatori economici, l'opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione del contratto;

Dato Atto che il CCT può risultare un efficace strumento per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte e la rapida soluzione delle controversie con l'Appaltatore;

Dato Atto altresì che l'EIPLI è soggetto giuridico tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 operante nel settore ordinario e nell'ambito

delle concessioni, come definito dall'art. 3 c. 1, lettera a) dello stesso D.lgs. 50/2016;

- Dato Atto** che allo stato l'EIPLI non ha approvato atti regolamentari o linee guida per l'adozione di metodologie uniformi per la costituzione dei CCT;
- Ritenuto** raccomandabile la immediata costituzione del CCT poichè, alla data di pubblicazione del richiamato Decreto Legge 76/2020, i lavori erano già in corso;
- Richiamate** le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020;
- Dato Atto** che il suddetto CCT sarà formato da cinque membri dei quali due di nomina della stazione appaltante e che la nomina dei componenti del CCT da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.17 c.1 lettera c) del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 10 c.1 lettera c) della Direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalle procedure concorsuali;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 45 del 09/02/2021;
- Vista** la Determina Dirigenziale n 111 del 10/03/2021 di riapertura dei termini della manifestazione di interesse ed approvazione dell'avviso pubblico;

RENDE NOTO

Che l'EIPLI – ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA intende acquisire la disponibilità a far parte del suddetto **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)** in qualità di componente della stazione appaltante, in relazione al contratto dei lavori di "Ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n. 136/2015. CUP : H71E11000040001 – CIG: 6030922A44" il cui importo a base d'asta è pari ad €. 15.821.186,57 di cui €. 15.391.186,57 soggetto a ribasso, comprensivo di €. 14.947.186,57 per lavori a corpo ed €. 444.000,00 per oneri di progettazione e CNPAIA, mentre €. 430.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza.

Il suddetto CCT sarà formato da 5 membri dei quali 2 di nomina della stazione appaltante, 2 di nomina dell'Appaltatore ed il quinto di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata.

La nomina dei componenti del CCT da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.17 c.1 lettera c) del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 10 c.1 lettera c) della Direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalle procedure concorsuali.

Il CCT è sciolto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Se del caso, il CCT continuerà ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.

1. Requisiti di Partecipazione

Possono manifestare la propria disponibilità, ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,

anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Per le funzioni di Presidente, oltre ai requisiti di base di cui al precedente capoverso, costituirà titolo preferenziale, con riferimento al numero e all'importanza delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, nell'ordine:

1. Per gli ingegneri e gli architetti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie attinenti la legislazione delle OO.PP. e nelle materie tecniche attinenti l'edilizia, le infrastrutture e gli impianti, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra soglia comunitaria, di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario.
2. Per i giuristi, aver ricoperto il ruolo di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle OO.PP. e i contenzioso amministrativo e civile, incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra soglia comunitaria, di presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario.
3. Per gli economisti, aver ricoperto il ruolo di dirigente di prima fascia di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore universitario nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle OO.PP., incarichi tecnici presso qualificati organismi, anche internazionali e, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra soglia comunitaria, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e presidente di commissione per l'accordo bonario.

2. Casi di incompatibilità dei membri e del Presidente

Si ritiene che sia incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che:

- ha svolto o svolge per la stazione appaltante attività di controllo, verifica, progettazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento;
- egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- ricada in uno dei casi di conflitto di interesse di cui all'art.42 del D.lgs. 50/2016;
- non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- ricada in uno dei casi di cui all'art.6, c.8 del D.L. 76/2020;
- che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti 2 e 6 dell'art. 815 del R.D. n. 1443/1940.

Oltre ai casi di incompatibilità innanzi elencati, in caso il candidato sia un dipendente pubblico, non potrà essere nominato componente del CCT colui che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e che ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art.53 del D.lgs. n.165/2001.

In ogni caso si intendono qui richiamate le linee guida, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in data 21 dicembre 2020, per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non potranno, altresì, partecipare coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3. Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati indicati al punto 1, dovranno trasmettere e allegare:

- I. apposita manifestazione di interesse in forma di dichiarazione ad assumere l'incarico, debitamente sottoscritta con firma digitale relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità indicati nel presente avviso;
- II. curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmato con firma digitale.

Detta documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2021 a mezzo PEC all'indirizzo epli.gareappalto@legalmail.it.

Nell'oggetto della pec dovrà essere inserito la seguente dicitura: "manifestazione di interesse per l'acquisizione di disponibilità a far parte del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, in qualità di componente nominato dalla stazione appaltante, in relazione al contratto cig: 6030922A44".

4. Incarico da svolgere

L'incarico da svolgere è quello previsto agli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 a cui si rimanda.

In particolare, il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Svolge altresì funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

5. Trattamento economico

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

Il compenso è costituito:

- da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 50%;
- una parte variabile, per ciascuna determinazione assunta, applicando:

in caso di determinazioni a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art.6 comma 2 lettera a) del D.M. 17 giugno 2016, incrementato del 25%;

in caso di determinazioni a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n.55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018 n.37.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente non potrà comunque superare il triplo della parte fissa come innanzi determinata.

Il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per ciascuna determinazione assunta oltre i termini fissati.

Il compenso dei componenti il CCT è ripartito in misura del 50% per ciascuna parte (stazione appaltante ed appaltatore).

La quota parte del 50% a carico della stazione appaltante trova imputazione tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, approvato con Determina dirigenziale n. 128 del 08/06/2020 che presenta le necessarie disponibilità.

6. Modalità di nomina

La nomina del componente del CCT da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.17 c.1 lettera c) del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 10 c.1 lettera c) della Direttiva 24/2014 UE, è esclusa dalle procedure concorsuali.

La nomina verrà effettuata con determina dirigenziale del Direttore Generale dell'EIPLI, su proposta del RUP, a seguito della valutazione da parte di quest'ultimo, dei curricula pervenuti, tra coloro che posseggono i requisiti previsti dal presente punto 1 e per i quali non sussistono cause di incompatibilità ad assumere l'incarico.

Il presente avviso è indirizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi da parte di soggetti interessati e non vincola l'EIPLI nei confronti di questi ultimi qualora per qualsiasi motivo l'incarico non venisse conferito.

7. Riferimenti

Per chiarimenti o informazioni in relazione alla presente procedura:

Avv. Roberta Ronzino (Responsabile Unico del Procedimento)

Mail: roberta.ronzino@eipli.it

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Ing. Giuseppe Ferlisi

